

## CODICE PENALE

### Libro I - Dei reati in generale Titolo III - Del reato

#### **Art. 79 Limiti degli aumenti delle pene accessorie.**

La durata massima delle pene accessorie temporanee non può superare, nel complesso, i limiti seguenti:

1. dieci anni, se si tratta dell'interdizione dai pubblici uffici o dell'interdizione da una professione o da un'arte;
2. cinque anni, se si tratta della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.